ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (EBAP)
Via Colombo, 35 (c/o Palazzo dell'Agricoltura) –29100 PIACENZA-Telefono 0523.596750 Fax0523.593082
C.F. 91056780330 - E-mail: ebap@confagripc.it PEC: fondo@pec.confagripc.it

REGOLAMENTO Valido dal 19/10/2026

DELL' ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Premesso che il giorno 17 luglio 2018 in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell'art 69 del CPL per gli operai della Provincia di Piacenza del 30 gennaio 2013 è stato costituita per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali, la Cassa denominata "ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA" d'ora in poi semplicemente EBAP, o Ente, al fine di erogare prestazioni per l'integrazione malattia ed assistenze agricole varie ai dipendenti delle aziende agricole operanti sul territorio della provincia di Piacenza.

Premesso che l'EBAP ha assorbito la preesistente Cassa Extra Legem chiamata FEIALAPP,

Premesso che l'EBAP intende provvedere ad ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal Contratto Provinciale e che opera senza fini di lucro secondo le norme del diritto privato (art.36 e seguenti del Codice Civile),

Tutto ciò premesso, ad integrazione dello Statuto, le Organizzazioni costituenti quali Sindacati di Categoria **FLAI – CGIL Piacenza**, **FAI – CISL Federazione di Parma e Piacenza**, **U.I.L.A Territoriale di Parma e Piacenza** e le Associazioni Datoriali **Confagricoltura-Piacenza**, **Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza**, **C.I.A Piacenza** aggiornano il presente regolamento sostitutivo del precedente, con decorrenza dal 01 gennaio 2026.

A. AVENTI DIRITTO

Tutti i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici INPS dei braccianti agricoli (OTI e OTD) della Provincia di Piacenza, che abbiano svolto la propria attività lavorativa presso Aziende Agricole operanti nella provincia di Piacenza e che abbiano in atto un rapporto di lavoro cessato da massimo 180 giorni.

B. CONTRIBUZIONE

L'EBAP è alimentato da una contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, contribuzione calcolata sulle retribuzioni imponibili previdenziali degli operai a tempo indeterminato e determinato, la quota dei lavoratori viene trattenuta in busta paga dal datore di lavoro che poi la versa unitamente a quella di sua competenza tramite F24 relativo alla contribuzione trimestrale dovuta all'INPS.

C. PRESTAZIONI

Le integrazioni e prestazioni corrisposte sono le seguenti:

1. Integrazione Malattia

In caso di malattia per eventi che si protraggano oltre il settimo giorno l'Ente fornirà sia per O.T.D che per O.T.I le seguenti prestazioni

- per i primi 3 giorni (carenza) un'indennità corrispondente a quanto il lavoratore avrebbe percepito nei giorni corrispondenti all'evento morboso;
- dal 4° al 180° giorno un'indennità integrativa a quella corrisposta dall'INPS fino alla determinazione per differenza del 100% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito nei giorni corrispondenti all'evento morboso.

Per eventi di durata fino a 7 giorni è riconosciuta un'identità integrativa a quella corrisposta dall'INPS fino alla determinazione per differenza del 100% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito, con l'esclusione del periodo di carenza (i primi 3 giorni di calendario non saranno indennizzati).

2. Integrazione Infortunio

Premesso che il giorno dell'infortunio è a carico al 100% del datore di lavoro, in caso di infortunio l'Ente riconoscerà sia per O.T.D che per O.T.I le seguenti prestazioni:

- dal 2°gg al 4° gg (carenza) un'indennità corrispondente a quanto il lavoratore avrebbe percepito nei giorni corrispondenti all'evento morboso;
- dal 5°gg fino a guarigione clinica e non oltre i 12 mesi dall'infortunio un'indennità integrativa a quella corrisposta dall'INAIL, fino alla determinazione per differenza del 100% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito nei giorni corrispondenti all'evento infortunistico.

3. Indennità Assegno Funerario

In caso di decesso di un operaio agricolo assunto a tempo determinato e indeterminato, è riconosciuto agli eredi un assegno funerario pari a € 4.000,00 al lordo delle ritenute fiscali.

4. Indennità Licenziamento per gli OTI o Dimissioni giusta causa

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato licenziati (esclusa la giusta causa) o in caso di dimissione per giusta causa, che abbiano maturato un'anzianità continuativa minima di 15 mesi, è riconosciuta un'indennità economica una tantum di € 1.350,00 al lordo delle ritenute fiscali. In caso di dimissione per giusta causa, la domanda verrà liquidata solo dopo essere stata presa in esame dal Comitato di Gestione.

5. Indennità Incentivo alla Ricollocazione per gli OTI

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato che abbiano perso il posto di lavoro (esclusi i licenziati per giusta causa) o in caso di dimissione per giusta causa, e che abbiano maturato

un’anzianità continuativa minima di 15 mesi, nel perdurare di tale condizione è riconosciuta un’indennità economica per un periodo massimo di 3 mensilità, pari ad € 1.100,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali. In caso di dimissione per giusta causa, la domanda verrà liquidata solo dopo essere stata presa in esame dal Comitato di Gestione.

6. **Integrazione Maternità Obbligatoria per gli OTI**

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, che si avvalgono del Congedo di Maternità obbligatoria art. 16 e seguenti Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità economica integrativa all’indennità di legge erogata, fino a raggiungere il 100% della retribuzione lorda mensile per il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

7. **Indennità per Lavoratori e Familiari Disabili/Inabili per gli OTI e per gli OTD che nell’anno precedente abbiano fatto almeno 150 giornate**

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato e che abbiano maturato un’anzianità continuativa minima di 15 mesi e agli operai a tempo determinato che al momento della presentazione della domanda abbiano lavorato almeno 150 giornata, e che sono riconosciuti disabili dall’INPS in base all’art 3 della Legge 104/92 o in possesso di un certificato rilasciato dalle Commissioni competenti (INPS, INAIL o altro), o che nel cui nucleo familiare, risultante dallo Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Residenza, sia presente un soggetto disabile riconosciuto dall’INPS in base all’art 3 della Legge 104/92 o in possesso di un certificato rilasciato dalle Commissioni competenti (INPS, INAIL o altro), è riconosciuta un’indennità economica annua pari ad € 1.500,00 per ciascun lavoratore o ciascun familiare disabile/inabile, al lordo delle ritenute fiscali.

Il calcolo delle giornate lavorate dagli OTD è basato sulle giornate lavorate nell’anno precedente alla richiesta e risultanti dal LUL/ Cedolini paga.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti di lavoro agricolo, oppure più membri del nucleo famigliare siano impiegati nel settore agricolo, il Contributo per Familiari Disabili/Inabili può essere chiesto una sola volta all’anno per il familiare Disabile/Inabile.

8. **Contributo scolastico per gli OTI e per gli OTD che nell’anno precedente abbiano fatto almeno 150 giornate**

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (OTI) e agli operai a tempo determinato (OTD), che al momento della presentazione della domanda abbiano lavorato nell’anno precedente almeno 150 giornate, viene riconosciuto, per ciascun figlio in età scolare inserito nel nucleo familiare, risultante dallo Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Residenza, un contributo per la frequenza dell’asilo nido, della scuola materna, primaria, ovvero elementari, della scuola secondaria di primo o secondo grado, ovvero scuole medie e superiori, e dell’università fino all’età di 23 anni compiuti (pubbliche, paritarie o private)

Il calcolo delle giornate lavorate dagli OTD è basato sulle giornate lavorate nell’anno precedente o nell’anno corrente alla richiesta e risultanti dal LUL/ Cedolini paga.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti di lavoro agricolo, oppure qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore agricolo, il Contributo Scolastico può essere chiesto per ogni figlio una sola volta.

Il contributo scolastico deve essere richiesto tramite apposito modulo, allegando il certificato di iscrizione e/o certificato di frequenza rilasciato dall'istituto scolastico.

L'importo è calcolato in base all'anno scolastico di riferimento con inizio il 01 settembre fino al 31 agosto dell'anno successivo con i seguenti importi:

- € 500,00 al lordo delle ritenute fiscali, per gli iscritti all'asilo nido;
- € 200,00 al lordo delle ritenute fiscali per gli iscritti alla scuola materna;
- € 300,00 al lordo delle ritenute fiscali per gli iscritti alla scuola primaria /elementari;
- € 400,00 al lordo delle ritenute fiscali per gli iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado /medie e superiori;
- € 1.000,00 al lordo delle ritenute fiscali per gli iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master, o a corsi di alta formazione artistica e musicale fino all'età di 23 anni.

Questa prestazione è stabilita in via sperimentale fino al 31/12/2026, dopodiché, verificato l'impatto economico, potrà essere trasformata in definitiva.

9. Integrazione CISOA per gli OTI

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, per i quali le aziende abbiano fatto richiesta di Cassa Integrazione speciale per operai e impiegati (CISOA), in costanza di rapporto di lavoro, e su specifica domanda, è riconosciuta un'indennità economica integrativa all'indennità di legge erogata, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione lorda per il periodo di astensione richiesto con la Cassa Integrazione.

Questa prestazione straordinaria ha validità fino al 31/12/2026.

10. Contributo spesa specialistica oculistica e/o lenti per OTI, OTD e loro familiari

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (OTI) e agli operai assunti a tempo determinato, che al momento della presentazione della domanda abbiano svolto nell'anno precedente o in quello corrente almeno 52 giornate lavorate, viene riconosciuto, per lui e per ogni parente inserito nel nucleo familiare, risultante dalla Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Residenza, un contributo spesa specialistica Oculistica e/o lenti per un massimo di 150,00 euro all'anno e le richieste devono essere inviate entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'evento.

Il calcolo delle giornate lavorate dagli OTD è basato sulle giornate lavorate nell'anno precedente o nell'anno corrente alla richiesta e risultanti dal LUL/ Cedolini paga.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti di lavoro agricolo, oppure qualora più membri del nucleo familiare siano impiegati nel settore agricolo, il Contributo può essere chiesto per ogni componente una sola volta.

Questa prestazione è stabilita in via sperimentale fino al 31/12/2026, dopodiché, verificato l'impatto economico, potrà essere trasformata in definitiva.

11. Rimborso spese centro estivo per figli di O.T.I. e O.T.D

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (OTI) e agli operai assunti a tempo determinato, che al momento della presentazione della domanda abbiano svolto nell'anno precedente o in quello corrente almeno 52 giornate, viene riconosciuto, per ciascun figlio inserito nel nucleo familiare, un rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione dei figli ai centri estivi. Per il 1° figlio, vengono rimborsate il 30% delle spese documentate fino ad un massimo complessivo di € 300,00. Per i figli successivi al primo, vengono rimborsate il 30% delle spese documentate con importo massimo erogabile € 200,00 a bambino.

Il calcolo delle giornate lavorate dagli OTD è basato sulle giornate lavorate nell'anno precedente o nell'anno corrente alla richiesta e risultanti dal LUL/ Cedolini paga.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti di lavoro agricolo, oppure qualora più membri del nucleo familiare siano impiegati nel settore agricolo, il Contributo può essere chiesto per ogni componente una sola volta.

Questa prestazione è stabilita in via sperimentale fino al 31/12/2026, dopodiché, verificato l'impatto economico, potrà essere trasformata in definitiva.

12. Contributo visita specialistica dentistica per OTI e OTD

Agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (OTI) e agli operai assunti a tempo determinato, che al momento della presentazione della domanda abbiano svolto nell'anno precedente o in quello corrente almeno 52 giornate, viene riconosciuto un contributo spesa specialistica dentistica per un massimo di 100,00 euro annui; le richieste dovranno essere inviate entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'evento.

Il calcolo delle giornate lavorate dagli OTD è basato sulle giornate lavorate nell'anno precedente o nell'anno corrente alla richiesta e risultanti dal LUL/ Cedolini paga.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più contratti di lavoro agricolo, oppure qualora più membri del nucleo familiare siano impiegati nel settore agricolo, il Contributo può essere chiesto per ogni componente una sola volta.

Questa prestazione è stabilita in via sperimentale fino al 31/12/2026, dopodiché, verificato l'impatto economico, potrà essere trasformata in definitiva.

13. Rimborso Corsi di Formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008

L'EBAP si impegna a rimborsare la fattura, alle aziende agricole che partecipano ai seguenti corsi formativi obbligatori, in materia di sicurezza sul lavoro in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.:

TIPOLOGIA DEI CORSI RIMBORSATI **rischio medio - comparto agricolo** ***prestazione sperimentale***	**Base**	**Durata del corso**	**Aggiornamento**	**Durata del corso**
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI	Base	4 ore		
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI	Base	8 ore		
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI			Aggiornamento	6 ore
RSPP - DATORE DI LAVORO Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Base	32 ore	Aggiornamento	10 ore
RSPP - LAVORATORI Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Base	100 ore	Aggiornamento	40 ore
RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Base	32 ore	Aggiornamento	8 ore
CORSO PER TRATTORE sia a ruote che a cingoli	Base	13 ore	Aggiornamento	4 ore
CORSO PER TRATTORE a cingoli	Base	8 ore	Aggiornamento	4 ore
CORSO PER TRATTORE a ruote	Base	8 ore	Aggiornamento	4 ore
CORSO PER CONDUCENTI CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO	Base	12 o 16 ore	Aggiornamento	4 ore
CORSO PER CONDUCENTI DI CARRELLI ELEVATORI	Base	12 ore	Aggiornamento	4 ore
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	Base	12 ore	Aggiornamento	4 ore
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI	Base	8 ore	Aggiornamento	5 ore
CORSO UTILIZZO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE	Base	4 ore	Aggiornamento	4 ore
ADDETTI ALLE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI (P.L.E.)	Base	10 ore	Aggiornamento	4 ore
HACCP ADDETTI (vendita, somministrazione, deposito e trasporto)	Base	3 ore	Aggiornamento	3 ore
CORSO SPAZI CONFINATI E DPI 3° CATEGORIA	Base	8 o 12 ore	Aggiornamento	4 ore
PREPOSTO	Base	8 ore	Aggiornamento	6 ore

Il rimborso alle aziende spetta se il corso sulla sicurezza è stato organizzato da uno degli enti formazione / studi privati con i quali l'EBAP ha stipulato apposita convenzione.
Il rimborso spetta alle aziende che ne fanno richiesta con il vincolo a far partecipare i propri lavoratori ad un corso aggiuntivo organizzato dagli enti di formazione delle Organizzazioni Sindacali sulla Sicurezza sul Lavoro in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, della durata di 2 ore.
L'eventuale importo dell'IVA presente in fattura è incluso nel rimborso qualora la ditta non detrae l'imposta in oggetto.
La richiesta di rimborso dei corsi di formazione deve essere effettuata tramite apposito modulo, allegando la fattura e la ricevuta di pagamento rilasciati dall'ente di formazione. La fattura deve specificare i nominativi dei partecipanti al corso e la tipologia di corso scelto. Si precisa che possono beneficiare del rimborso anche i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS.
Questa prestazione è in via sperimentale fino al 31/12/2026 dopodiché, verificato l'impatto economico, potrà essere trasformata in definitiva.

D. DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Per la richiesta delle prestazioni il lavoratore, o il legale rappresentante per le prestazioni rivolte alle aziende, devono presentare la domanda su appositi moduli predisposti dall'EBAP, tramite le Organizzazioni Sindacali Firmatarie del vigente C.C.N.L. Operai Agricoli e Florovivaisti e C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti della Prov. di Piacenza oppure direttamente presso l'ufficio dell'Ente Bilaterale. Le domande devono essere presentate complete di tutta la documentazione richiesta e presentate entro 180 giorni dalla fine dell'evento.
Tutte le domande di integrazione, tutte le prestazioni e i rimborsi verranno indennizzati solo se la ditta risulta essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'EBAP. Qualora la ditta risultasse inadempiente verso l'Ente, quest'ultimo si attiverà immediatamente per il recupero del contributo verso l'azienda anche al fine della liquidazione della prestazione.
Qualora la domanda presentata fosse incompleta, la pratica rimarrà in sospeso fino alla presentazione dei dati e della documentazione mancante. Di tale carenza l'Ente ne dà tempestiva comunicazione al lavoratore e/o all'organizzazione patrocinante.
È compito dell'EBAP comunicare direttamente al lavoratore interessato e/o all'Organizzazione patrocinante l'avvenuta liquidazione o reiezione della domanda.

E. PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione delle pratiche e di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) eseguito.
Sul sito dell'EBAP è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).

F. LIQUIDAZIONE E REIEZIONE DELLE PRATICHE

In caso di reiezione o errata liquidazione della domanda il lavoratore può, assistito dall'Organizzazione di appartenenza, nel termine di 90 giorni dalla notifica di liquidazione/reiezione, richiedere la revisione della pratica al Comitato di Gestione dell'EBAP la cui deliberazione sarà oggetto di insindacabile giudizio finale.

G. DOMANDE RESPINTE

Le domande di integrazione vengono respinte quando:

- La presentazione della domanda sia avvenuta oltre i termini previsti dalla lettera D del presente regolamento;
- Il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera A e non abbia compilato quanto riportato alla lettera E;
- Per la stessa prestazione il lavoratore sia già stato liquidato da EBAP;
- EBAP ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata e in tal senso si sia pronunciato il Comitato di Gestione.

H. DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o nuova stesura approvata da parte del Comitato di Gestione dell'EBAP.
Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravità, non contemplate dal presente Regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione dell'EBAP.

I. CONTATTI

Via Colombo, 35 (c/o Palazzo dell'Agricoltura) – 29100 PIACENZA
Telefono 0523596750
E-mail: ebap@confagripc.it PEC: fondo@pec.confagripc.it
Sito internet: www.ebapiacenza.it

Il presente REGOLAMENTO è stato approvato dal Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Prov. di Piacenza con delibera del 17/12/2025.